

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 29/10/2010 n. 244)

559/C/5/H/59.1

Roma, 03 OTT, 2020

OGGETTO: Convenzione per l'accesso alle strutture gestite dal Fondo di Assistenza.

Si trasmette il rinnovo della Convenzione sottoscritta con la CITTA' METROPOLITANA ROMA CAPITALE per l'utilizzo delle strutture dell'Ente fino al 31/12/2021, evidenziando che l'accesso ai Centri è consentito limitatamente ai beneficiari e al proprio nucleo familiare.

Al riguardo, si prega di voler assicurare idonea attività di vigilanza nel rispetto delle clausole convenzionali in relazione all'accesso dei frequentatori delle strutture dell'Ente, garantendo, comunque la fruibilità dei servizi al personale della Polizia di Stato.

Si precisa che le tariffe applicate sono quelle vigenti al momento della fruizione.

Nel ringraziare si resta a disposizione per ogni eventuale richiesta di chiarimento.

IL DIRIGENTE DELEGATO
(Paolo Cortis)

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 29/10/2010 n. 244)

Ministero dell'Interno

Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato

Prot.: 0030842 del 24/09/2019 Entrata Cod. Amm. n. II

CONVENZIONE

Data: 24/09/2019 16:14:33

TRA

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

E

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

PER L'ACCESSO ALLE STRUTTURE DELLA POLIZIA DI STATO

GESTITE DAL FONDO DI ASSISTENZA

Con il presente atto, tra il Fondo di Assistenza per il personale della Polizia di Stato (di seguito denominato Fondo di Assistenza), con sede legale in Piazza del Viminale 1, c.a.p. 00184, Roma, Partita I.V.A. 02131841005, indirizzo pec: dpps.fondodiassistenzapps@pecps.interno.it, rappresentato dal Dirigente Delegato pro tempore, Dirigente Superiore della Polizia di Stato Dr. Paolo Cortis

E

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE (di seguito denominato Convenzionato), con sede in Viale G. Ribotta, 41/43 - 00144 Roma, pec dipartimentale: risorseumane@pec.cittametropolitanaroma.gov.it, email servizio: dotazioneorganica@cittametropolitanaroma.gov.it, rappresentata dal Dr. Federico Monni, nato a Roma il 24/06/1970 - CF: MNNFRC70H24H501B direttore del Dipartimento I - Risorse Umane e Qualità dei Servizi - Ufficio Dotazione Organica e Benessere Organizzativo, Provvedimenti disciplinari - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali del territorio metropolitano.

PREMESSO CHE

- con Legge 12 novembre 1964 n. 1279 è stato istituito il Fondo di Assistenza per il Personale della Pubblica Sicurezza al quale è stata conferita personalità giuridica di diritto pubblico;
- con D.P.R. 29 ottobre 2010, n. 244 - a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 - il citato Ente è stato riordinato e ha cambiato denominazione in "Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato";
- la finalità dell'attività istituzionale del Fondo di Assistenza è l'assistenza in favore del personale della Polizia di Stato mediante interventi complementari ed integrativi di quelli già realizzati dall'Amministrazione della Pubblica Sicurezza e da altri enti e istituzioni assistenziali;
- l'ottimizzazione dell'uso delle strutture è realizzabile anche mediante la stipula di convenzioni con terzi, in via preferenziale con Pubbliche Amministrazioni, le associazioni, le società;
- il Fondo di Assistenza si avvale dei Direttori dei Centri Balneari, Montani e del Centro Sportivo di "Tor di Quinto"- Roma per le attività dirette alla riqualificazione dei citati Centri, con iniziative finalizzate al rilancio dell'immagine delle strutture e delle attività;
- i Direttori dei Centri Balneari e Montani e del Centro Sportivo di "Tor di Quinto"- Roma sono direttori dell'esecuzione delle convenzioni e dei contratti;

Ministero dell'Interno

Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato

Prot.: 0030810 del 20/09/2019 Uscita Cod. Amm. n.

Data: 20/09/2019 11:59:59

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 29/10/2010 n. 244)

- il Convenzionato, Ente Locale Territoriale, intende svolgere ogni possibile assistenza morale, culturale, ricreativa e sportiva a favore del personale dipendente;
- la Città Metropolitana di Roma Capitale è già firmataria di una Convenzione per l'accesso dei propri associati alle strutture gestite dal Fondo Assistenza, valida fino al 30 settembre 2019.

VISTA

la volontà della Convenzionata di rinnovare l'accordo affinché al personale in servizio presso la Città Metropolitana di Roma Capitale ed al loro nucleo familiare convivente (di seguito Beneficiari) sia consentito di fruire dei servizi offerti dai Centri Balneari e Montani della Polizia di Stato nonché dal Centro Sportivo della Polizia di Stato "Tor di Quinto" - Roma, gestiti dal Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Oggetto della Convenzione

Il presente accordo ha per oggetto l'autorizzazione all'accesso ed alla fruizione dei servizi offerti dai Centri Balneari e Montani della Polizia di Stato situati sul territorio nazionale nonché dal Centro Sportivo della Polizia di Stato "Tor di Quinto" - Roma, da parte dei Beneficiari nel periodo di validità della convenzione.

ART. 2

Durata

La presente Convenzione è valida dal data di sottoscrizione e fino al 31 dicembre 2021.
L'accordo potrà essere rescisso anticipatamente in qualunque momento da ciascuna delle due Parti, dandone disdetta con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni a mezzo posta elettronica certificata e, in alternativa, per Raccomandata A/R. Il recesso sarà efficace trascorsi trenta giorni dalla comunicazione.
E', comunque, espressamente vietato il rinnovo tacito della Convenzione.

ART. 3

Accesso ai Centri Balneari della Polizia di Stato

L'orario di apertura dei Centri Balneari riportati nell'unito elenco (All. 1) è regolamentato dalle ordinanze delle Capitanerie di Porto secondo la normativa vigente e dalle circolari emanate dai Sigg. Questori localmente.

Per informazioni sul periodo di apertura e sulle tariffe dei Centri Balneari i Beneficiari potranno contattare le Questure sul territorio e rivolgersi ai rispettivi referenti.

Relativamente al Centro balneare di Maccarese (RM) i Beneficiari potranno contattare la Questura e rivolgersi al referente oppure direttamente al Centro balneare al numero 06.66.55.10.21. Si allega il tariffario relativo ai servizi di spiaggia praticato nel Centro di Maccarese (All. 2).

Al momento dell'ingresso ai Centri Balneari i Beneficiari dovranno presentare il modulo per l'accesso ai Centri Balneari "Convenzionati" (All. 3) e un'attestazione di appartenenza con il nulla osta della Città Metropolitana di Roma Capitale esibire un documento di riconoscimento in corso di validità dal quale risultino le generalità del possessore e richiedere la tessera per l'accesso al Centro Balneare valida per la sola stagione estiva relativa all'anno di emissione.

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 29/10/2010 n. 244)

I ragazzi, fino al 13° anno di età, potranno accedere ai Centri balneari se al seguito di frequentatori adulti tesserati. I minori fino al 10° anno di età potranno accedere a titolo gratuito.

Dai 10 anni compiuti, dovrà essere rilasciata la tessera di accesso.

Non è previsto l'utilizzo di alcun mezzo di trasporto da e per i Centri Montani messo a disposizione dall'Amministrazione P.S.

ART. 4

Accesso ai Centri Montani della Polizia di Stato

I Beneficiari per l'accesso ai Centri Montani della Polizia di Stato di Merano (BZ), Bardonecchia (TO) dovranno presentare la domanda per il soggiorno redatta sull'apposito modello (All. 4), compilato e sottoscritto secondo le indicazioni in esso specificate e, previa attestazione di appartenenza con nulla osta rilasciato dalla Convenzionata, inoltrarla al Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato, Via del Castro Pretorio, 5 - 00185 Roma, tramite posta elettronica all'indirizzo dipps.fondodiassistenzaps@pecps.interno.it almeno 60 giorni prima del periodo prescelto. Le richieste pervenute oltre tale termine saranno valutate solo nel caso in cui presso la struttura rimanessero stanze disponibili.

I periodi di soggiorno riservati ai Beneficiari sono esclusivamente riferiti alla "Bassa Stagione". Per richieste di soggiorno in Alta Stagione l'ammissione è condizionata alla preventiva verifica della graduatoria effettuata dall'Ente, secondo le disponibilità di alloggi e in caso di rinuncia degli aventi diritto.

Per **Bassa Stagione** - si intende:

- tutti i periodi dell'anno, eccetto i periodi di alta stagione.

Per **Alta Stagione** - si intende:

- **Festività natalizie:** dal 23 novembre all'8 gennaio;
- **Pasqua:** dal giovedì precedente la festività al martedì successivo;
- **Estate:** dal 15 luglio al 15 settembre;
- **Ulteriore festività:** dal 24 aprile al 2 maggio;
dal 1° giugno al 6 giugno.

L'autorizzazione al soggiorno verrà comunicata formalmente all'interessato con e-mail, nella quale verrà indicato l'importo dell'anticipo da versare con bonifico bancario a favore del Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato, 20 giorni prima dell'inizio del periodo di soggiorno, con le modalità e i riferimenti indicati nella e-mail di comunicazione stessa.

Il saldo avverrà presso la Direzione del Centro di soggiorno.

Il mancato versamento sarà considerato come rinuncia¹.

Non è previsto l'utilizzo di alcun mezzo di trasporto da e per i Centri Montani messo a disposizione dall'Amministrazione P.S.

¹ Rinunce

a Le eventuali rinunce dovranno essere inoltrate al Fondo di Assistenza, entro e non oltre 15 giorni prima dell'inizio del turno prescelto (con la richiesta del rimborso dell'80% dell'anticipo eventualmente versato).

b In caso di rinuncia comunicata tra il 14° e l'8° giorno prima dell'inizio del turno si provvederà al rimborso del 50% dell'anticipo versato, salvo restituzione dell'intera somma in presenza di gravi e documentati motivi.

c In caso di rinuncia inoltrata dal 7° giorno precedente l'inizio del turno non sarà, invece, corrisposto alcun rimborso, sempre rimanendo tuttavia salva la restituzione dell'intera somma in presenza di gravi e documentati motivi.

d Per quanto non riportato nella presente Convenzione e per le eventuali modifiche in corso di vigenza, si rinvia alla circolare della Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato relativa alla struttura, visionabile sul sito della Polizia di Stato agli indirizzi www.poliziadistato.it/articolo/view/15456/

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 29/10/2010 n. 244)

ART. 5

Accesso al Centro Sportivo della Polizia di Stato Tor di Quinto

La Convenzionata si impegna a presentare al Direttore del Centro Sportivo l'elenco dei Beneficiari. Il Fondo Assistenza si impegna a far accedere durante gli orari di apertura del Centro Sportivo i Beneficiari segnalati dal Convenzionato.

Al momento dell'ingresso al Centro Sportivo i Beneficiari dovranno presentare il modulo per la domanda di accesso al Centro Sportivo Tor di Quinto "Convenzionati" (All. 5) e un attestato di appartenenza con nulla osta rilasciato dal Convenzionato; esibire un documento di riconoscimento in corso di validità dal quale risultino le generalità del possessore o altro titolo rilasciato dal Centro Sportivo per l'accesso.

A tal proposito, i Beneficiari potranno contattare la Direzione del predetto Centro Sportivo al numero 06.33.22.61.29 per quanto riguarda l'apertura e il "Programma delle attività".

In ogni caso gli utenti dovranno osservare le regole per l'accesso stabilite dal Direttore del Centro Sportivo con apposito provvedimento che potrà essere visionato presso i locali della Segreteria del Direttore.

Il Fondo Assistenza rappresenta che gli impianti potrebbero non essere fruibili in alcuni giorni di validità della presente Convenzione in quanto sottoposti ai necessari interventi di manutenzione o per lo svolgimento di eventi organizzati dal Centro Sportivo o da Enti e Associazioni convenzionati.

ART. 6

Obblighi, modalità e prescrizioni

La Convenzionata si impegna a rilasciare ai Beneficiari l'attestazione di appartenenza con nulla osta da apporre sugli allegati modelli (All. 3, 4 e 5).

Al Beneficiario convenzionato saranno imputati gli eventuali danni arrecati agli immobili e agli arredi e ogni altro danno dovesse essere riscontrato dalle Direzioni dei Centri.

In caso di lavori da realizzarsi nelle strutture, fatti salvi i casi di comprovata urgenza, sarà data comunicazione della chiusura e/o della non fruibilità delle strutture anche attraverso pubblicazione sui siti istituzionali.

Nei periodi di sovraffollamento l'accesso dei Beneficiari ai Centri sarà disciplinato dal criterio stabilito per le singole strutture ricreative e comunque potrebbe essere consentito ai soli aventi diritto ordinari.

La tessera è strettamente personale e deve essere accompagnata da un documento di identità del titolare, non può essere ceduta a terzi, pena il ritiro immediato. La stessa dovrà essere presentata in visione a qualunque richiesta del personale delegato dal Fondo Assistenza, per gli adempimenti connessi ai Centri.

Centri Balneari

La Convenzionata e i Beneficiari si impegnano a garantire il rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti con particolare riferimento alle norme in materia di sicurezza, di privacy e di comportamento, nonché di rispettare il "Regolamento per la disciplina delle condizioni e delle modalità di svolgimento dei servizi di balneazione presso i Centri balneari della Polizia di Stato" emanato dal Fondo di Assistenza in data 7 dicembre 2010, visionabile presso la segreteria dei Centri balneari.

Centri Montani

La Convenzionata ed i Beneficiari si impegnano a garantire il rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti con particolare riferimento alle norme in materia di sicurezza, di privacy e di comportamento, nonché di rispettare i Regolamenti interni dei Centri Montani, gli orari previsti per

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 29/10/2010, n. 244)

la consumazione dei pasti, di pulizia delle camere, degli orari di arrivo e partenza consultabili presso le Direzioni dei Centri stessi.

Centro Sportivo della Polizia di Stato Tor di Quinto

La Convenzionata ed i Beneficiari si impegnano a garantire il rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti con particolare riferimento alle norme in materia di sicurezza, di privacy e di comportamento, nonché di rispettare il Regolamento interno del Centro Sportivo, consultabile presso la Direzione del Centro stesso.

ART. 7

Tariffe Centri balneari "Convenzionato"

Le tariffe applicate ai Beneficiari per l'accesso in spiaggia senza noleggio attrezzature, per gli abbonamenti e per il ristorante self-service, sono quelle corrispondenti alla categoria "Convenzionato" adottate dal singolo Centro balneare.

Gli importi, IVA inclusa, dovranno essere corrisposti dai Beneficiari direttamente alla biglietteria del Centro Balneare.

Al momento dell'ingresso al Centro Balneare il Beneficiario dovrà esibire un documento di identità unitamente all'attestazione di appartenenza alla Convenzionata, dai quali risultino oltre alle generalità del possessore anche lo status di dipendente della Convenzionata, e richiedere la tessera per l'accesso al Centro Balneare valida per la sola stagione estiva relativa all'anno di emissione (importo € 2,50).

ART. 8

Tariffe Centri Montani "Convenzionato"

Le tariffe applicate ai Beneficiari per il soggiorno presso i Centri Montani sono quelle corrispondenti alla categoria "Convenzionato" adottate dal singolo Centro Montano (All. 6 e 7).

Gli importi, IVA inclusa, dovranno essere versati dai Beneficiari con Carta di Credito, Bancomat o Assegno Bancario, direttamente presso la Direzione del Centro Montano.

I Centri Montani dovranno comunicare tali versamenti al Fondo Assistenza, con cadenza mensile.

ART. 9

Tariffe Centro Sportivo della Polizia di Stato Tor di Quinto

I Beneficiari per praticare le attività sportive dovranno effettuare l'iscrizione presso l'Ufficio Sportivo del Centro Sportivo versando le quote previste per gli ospiti nel "Programma delle attività sportive", relativo all'anno in corso disponibile presso la Direzione del Centro Sportivo, e consegnare un certificato di idoneità alla pratica di attività sportiva di tipo non agonistico ai fini assicurativi.

Gli importi, IVA inclusa, dovranno essere versati dai Beneficiari con Carta di Credito, Bancomat o Assegno Bancario, direttamente presso l'Ufficio Sportivo del Centro Sportivo.

Per quanto riguarda l'accesso alle piscine esterne durante il periodo estivo le tariffe saranno affisse presso la biglietteria degli impianti; il pagamento dei biglietti d'ingresso potrà essere effettuato in contanti o a mezzo Pos.

Tali versamenti verranno comunicati dal Centro Sportivo al Fondo di Assistenza, con cadenza mensile.

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 29/10/2010 n. 244)

ART. 10

Responsabilità della Convenzionata e dei Beneficiari

I Beneficiari e la Convenzionata sono obbligati durante tutto il periodo di durata della convenzione:

- a) a rimborsare al Fondo Assistenza (previa valutazione insindacabile dei tecnici del Fondo Assistenza, ove necessario) ogni spesa derivata da fatti dannosi eventualmente posti in essere, mediante azioni od omissioni di natura dolosa o colposa imputabile ai Beneficiari o alla Convenzionata;
- b) a tenere indenne il Fondo Assistenza da ogni e qualsivoglia danno derivante al medesimo dal dover rispondere di eventuali pregiudizi subiti da terzi, dichiarando, sin d'ora, per la suddetta evenienza, l'accettazione incondizionata della propria obbligazione risarcitoria per responsabilità civile ed il conseguente accollo della relativa prestazione indennitaria, con esonero assoluto di chiamata in causa diretta o indiretta del Fondo Assistenza, nonché ad ogni azione di regresso nei confronti del medesimo.

ART. 11

Privacy e registrazione dati

I dati personali saranno trattati ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice Privacy) e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/4/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

ART. 12

Controversie

Per le controversie che dovessero insorgere tra le Parti è competente il Foro di Roma.

ART. 13

Rinvio

Per quanto non previsto nella presente convenzione le parti fanno rinvio alle norme del Codice Civile ed alle altre norme vigenti in materia, in quanto applicabili.

Letto, confermato e sottoscritto,

Roma, 20 SET, 2019

IL DIRIGENTE DELEGATO

CITTA' METROPOLITANA DI
ROMA CAPITALE
Il Direttore
Federico Monni



(Paolo Cortis)